

In corso di registrazione in Gazzetta Ufficiale e in applicazione “dalla data del 14 ottobre 2020” e “fino

>

GOVERNO ITALIANO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comunicato 13 Ottobre 2020

Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 13 ottobre

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di con

(In corso di registrazione in Gazzetta Ufficiale).

[...Omissis...]

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazi

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno del

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati

4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine m

5. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla ridu

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto de

c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ric

- d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e p
- e) per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comit
- f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli
- g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro
- h) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organ
- i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che
- l) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni
- m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spa
- n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assir
- o) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di perso
- p) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti
- q) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all' art. 1

Firmato il Decreto per le misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19

Scritto da RS

Martedì 13 Ottobre 2020 11:02 - Ultimo aggiornamento Martedì 13 Ottobre 2020 11:29

- r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado;
- s) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
- t) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- u) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università;
- v) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento, sospendere le attività di formazione;
- w) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera v), comunque connessi al fenomeno emergenziale;
- z) le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni riabilitative);
- aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenziali;
- bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture di accoglienza;
- cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi di contrasto all'emergenza;
- dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale, l'uso di mascherine e di dispositivi di protezione individuale;
- ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale, l'uso di mascherine e di dispositivi di protezione individuale;

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali

gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province

hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi

ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto

ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla legislazione;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza di sicurezza;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di finanziamento;

mm) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome

1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;

2) l'accesso dei fornitori esterni;

- 3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività;
- 4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
- 5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
- 6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
- 8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione;
- 9) le spiagge di libero accesso;
- nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento di:
 - 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
 - 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività;
 - 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
 - 4) l'accesso dei fornitori esterni;

- 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
- 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione

[...Omissis...]

Art. 3.

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

- 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
 - a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni;
 - b) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19;
 - c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione;
 - e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario;
 - f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione.

2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire

3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200

[...Omissis...]

Art. 10.

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle

2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensor

[...Omissis...]

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di que

Firmato il Decreto per le misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19

Scritto da RS

Martedì 13 Ottobre 2020 11:02 - Ultimo aggiornamento Martedì 13 Ottobre 2020 11:29

2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province auto

[...Omissis...]

Da/ Fonte/ Titolare»

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comunicato

13 ottobre 2020